

STATUTO SOCIALE

Associazione Sportiva Dilettantistica

Altivoli - Volo Libero Tivoli



PREMESSA

In data 22/11/2010, veniva costituita, con riferimento all'art.18 della Costituzione Italiana, agli art.36,37,38 del Codice Civile ed al Lgs460/97, l'A.S.D. FREE WINGS, con sede in via Ciceruacchio, 7/D - 00015 Monterotondo (Roma), Codice Fiscale n. 97626810580.

- In data 21/12/2012, l'Assemblea Straordinaria del Soci deliberava di variare lo statuto originario, modificando l'art. 4 dello Statuto aggiungendo la qualifica di SOCIO SOSTENITORE.
- In data 25/01/2014 l'Assemblea Straordinaria dei Soci varia la denominazione dell'A. S. D. FREE WINGS in A.S.D. ALTIVOLI - VOLO LIBERO TIVOLI
- Durante la medesima Assemblea Straordinaria, viene approvato il presente Statuto.

Art. 1 - DENOMINAZIONE

L'Associazione è denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ALTIVOLI - VOLO LIBERO TIVOLI" (di seguito A.S.D. ALTIVOLI)

Art. 2 - SEDE

L'A.S.D. ALTIVOLI ha sede presso l'abitazione del Presidente in carica o presso altra sede designata e risultante da apposito verbale di Assemblea Straordinaria.

Art. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'A.S.D. ALTIVOLI non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Ha per scopo lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, culturali e ricreative intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dell'uomo e strumento necessario per intrattenere i giovani, gli anziani e interi gruppi familiari durante il loro tempo libero, favorendone lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci

scambi di idee ed esperienze. L'A.S.D. ALTIVOLI, anche mediante l'uso eventuale di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà), intende contribuire allo sviluppo, alla organizzazione ed alla promozione dello sport dilettantistico e della pratica del volo libero e del volo da diporto sportivo, compresa l'attività di diffusione ed incremento della cultura e della sicurezza del volo, delle tecniche di volo nonché della diffusione dell'educazione e della didattica necessaria allo svolgimento della pratica del volo libero e del volo da diporto sportivo, in ogni sua forma agonistica, amatoriale e ricreativa. L'A.S.D. ALTIVOLI è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrando nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche dalle normative di legge. L'A.S.D. ALTIVOLI intende essere di stimolo alle istituzioni da cui dipendono le attività aeronautiche, collaborando con esse mediante idee e progetti, per migliorare la situazione dello Sport Aereo nel Paese.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica e ricreativa;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, gare, mostre, rassegne;
- organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- pubblicare, anche a mezzo web, periodici o notiziari riguardanti le attività associative nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- organizzare riunioni di approfondimento della sicurezza del volo, delle tecniche di pilotaggio, dell'utilizzo dei materiali, aggiornando i Soci, gli Iscritti, Associati o Partecipanti;
- promuovere l'attività di volo nei siti in cui i propri Associati operano, anche nei confronti di piloti non Associati e scuole di volo; quando, per motivi di sicurezza, potrebbero generarsi problematiche e interferenze, svolge attività di coordinamento tra i vari soggetti presenti, sempre con l'obiettivo di concedere pari opportunità a tutti;
- promuovere il volo, anche attraverso l'offerta di voli promozionali con il passeggero e/o

UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA
Via di Solferino, 384

- promuovere il territorio mediante i voli con il passeggero;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
- organizzare incontri e serate musicali fra i Soci, Associati o Partecipanti;
- condurre e gestire impianti sportivi;
- somministrare alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- collaborare o svolgere attività a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, eventualmente affiliandosi agli stessi.

L'A.S.D. ALTIVOLI esplicitamente accetta e applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi delle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, Settebagnoli, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.

Art. 4 – ASSOCIATI

L'A.S.D. ALTIVOLI riconosce la qualità di Associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto Sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti gli associati hanno potere e responsabilità sociali (che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento) e costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli Associati che abbiano raggiunto la maggiore età, esercitano il diritto di voto. Ogni Associato può esercitare un solo voto.

Gli Associati eleggono gli Organi Direttivi dell'Associazione, approvano e modificano Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del Sodalizio.

Gli Associati, in numero indeterminato, si suddividono in :

ORDINARI – Sono coloro che, avendo fatto domanda di adesione all'Associazione, ne hanno ottenuto l'ammissione e sono tenuti al pagamento della quota Associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e all'atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

SOSTENITORI – Sono coloro che, essendo iscritti ad altre Associazioni Sportive analoghe, intendono comunque contribuire, seppure con un importo minore rispetto a quello previsto per il socio Ordinario, alle iniziative dell'associazione.

Il Socio Sostenitore potrà usufruire dei servizi offerti dall'Associazione, tranne che per la gestione delle pratiche relative alle iscrizioni / assicurazioni.

Il Socio Sostenitore non ha diritto di voto (rif. Art. 14 dello Statuto).

ONORARI – Sono Soci Onorari quelle persone che, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo e con delibera unanime dello stesso, siano ritenuti meritevoli di tale riconoscimento.

I Soci Onorari non possono accedere alle cariche sociali.

Art. 5 – AFFILIATI

Sono i soggetti di cui all'Art. 148, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Essi presentano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali o utilizzano le strutture ed i servizi del Sodalizio. Sono gli iscritti, gli associati ed i tesserati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività o perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che, per Legge, Regolamento, Atto Costitutivo o Statuto aderiscono o risultano essere affiliate ad una stessa Organizzazione locale o nazionale.

Art. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di Enti, di Comuni e di Associazioni, da lasciti, donazioni, atti di liberalità, e dai proventi delle varie attività sportive, culturali, didattiche e ricreative, nonché dalle gestioni accessorie dalle attività organizzate

AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVINCIALE
ALE DI ROMA
Via dei Sallustiani, 334 - 00187

dall'Associazione stessa.

Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non a quello, per il quale l'Associazione è stata costituita.

Art. 7 – DISTRIBUZIONE DI UTILI

L'A.S.D. ALTIVOLI ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell'Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere divisi fra gli Associati, anche in forma indiretta, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini associativi, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 8 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'A.S.D. ALTIVOLI occorre:

- a) presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione o al Presidente della stessa compilando il modulo predisposto in ogni sua parte;
- b) accettare le norme del presente statuto;
- c) versare la quota associativa.

L'ammissione ad Associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso della quota Associativa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Le domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art. 9 – DIRITTI E DOVERI

Gli Associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi Associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a difendere il buon nome dell'Associazione e a osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di promozione, ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata;
- a versare la quota Associativa.

Gli Associati hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto (se maggiorenni);
- ad accedere alle cariche Associative.

Art. 10 – CAUSE DI CESSAZIONE

Gli Associati cessano di appartenere all'A.S.D. ALTIVOLI:

1. Per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo.
2. Per morosità nel pagamento delle quote associative senza giustificato motivo.
3. Per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'Assemblea degli Associati. Essa è pronunciata contro l'Associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio.

A carico degli Associati possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'Associato per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o comunque entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Art. 11 – ANNO SOCIALE

L'anno Associativo e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 12 – ORGANI

Gli Organi Associativi sono:

1. L'Assemblea Generale degli Associati (Ordinaria e Straordinaria).
2. Il Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente.

Art. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Associati, sia in seduta Ordinaria sia Straordinaria, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale, il Presidente dovrà indire l'assemblea Ordinaria degli Associati. Il Consiglio Direttivo potrà, in caso di necessità, prorogare di due mesi la suddetta data.

La convocazione delle Assemblee (Ordinaria e Straordinaria) deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per le convocazioni mediante l'affissione della comunicazione presso la sede dell'Associazione e/o mediante altro sistema di avviso stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della convocazione in prima e seconda istanza e l'Ordine del giorno dei lavori.

Art. 14 – DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono regolarmente costituite:

- a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritto a voto.
- b) In seconda convocazione, quando siano decorsi sessanta minuti dall'ora fissata per la prima convocazione; le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie gli Associati, Soci Ordinari ed Onorari maggiorenni di cui all'art. 4 e che alla data stabilita per l'Assemblea siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli Associati morosi, qualunque sia il periodo di mora, non hanno diritto a voto.

Ogni Associato avente diritto al voto può ricevere delega di rappresentanza da un Associato avente esso pure diritto al voto.

Nessuno dei partecipanti alle Assemblee potrà disporre di più di due voti compreso il proprio.

Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Tutti gli Associati, Soci Ordinari, in regola col pagamento delle quote Associative sono eleggibili liberamente alle cariche Associative; è pertanto prevista una disciplina uniforme del rapporto Associativo e delle modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art. 15 – SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea elegge in seno a sé stessa, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea e, quando occorre, un Collegio di Scrutatori composto di tre Associati.

Il Presidente dell'Assemblea dirigerà le discussioni, avrà illimitata autorità su ogni questione d'Ordine e sarà il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto.

Le deliberazioni delle Assemblee prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea.

1) l'Assemblea degli Associati in sede Ordinaria:

- discute ed approva annualmente un rendiconto economico e finanziario, e le relazioni che lo accompagnano, sull'attività dell'anno associativo trascorso;
- discute ed approva il bilancio o rendiconto preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- elegge ogni due anni per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo;
- decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dagli Associati (almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea), nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell'Associazione;
- in presenza di giusta causa revoca i membri del Consiglio Direttivo.

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

2) l'Assemblea Generale degli Associati in sede Straordinaria:

- delibera le modifiche dello Statuto con le modalità dell'art. 22;
- decide su tutte le questioni che il Presidente, o il Consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via Straordinaria e su tutte le questioni proposte degli Associati sempre in via Straordinaria;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione con le modalità dell'art. 23;
- delibera le modifiche dell'eventuale Regolamento Interno.

ROMA
Settebagni
4-00138 ROMA

Art. 16 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati può essere richiesta anche disgiuntamente: dal Presidente dell'Associazione, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o da un quinto degli Associati aventi diritto a voto. Il Presidente dovrà presentare al Consiglio Direttivo e gli Associati al Presidente, secondo i casi, l'Ordine del giorno che intendono proporre.

L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro quindici giorni dalla data della presentazione della richiesta di convocazione, con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

Può anche essere convocata nella stessa sede e data dell'Assemblea Ordinaria.

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre membri e massimo di nove eletti fra gli Associati con diritto a voto durante le Assemblee Ordinarie. Risultano eletti a Consiglieri gli Associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti precede il più anziano di iscrizione all'Associazione. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica due anni.

E' fatto divieto agli amministratori delle Società e delle Associazioni Sportive dilettantistiche di

ricoprire la medesima carica in altre Società, Aeroclub locali o Associazioni Sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Il Presidente dell'Assemblea convocherà entro dieci giorni dalle elezioni i componenti del Consiglio Direttivo eletti. Il Consiglio Direttivo dovrà eleggere in seno a sé stesso il Presidente che sarà anche Presidente dell'Associazione, un Vice Presidente che sarà anche Vice Presidente dell'Associazione ed il Segretario del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto.

In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno in Ordine al Bilancio o Rendiconto su convocazione del Presidente, del Segretario o su richiesta di almeno due consiglieri: è regolarmente costituito accertata la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.

In caso di dimissioni del Presidente durante il biennio di nomina, il consiglio Direttivo provvederà ad eleggere, tra i membri del Consiglio stesso, un nuovo Presidente che durerà in carica fino al completamento del biennio.

Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare uno o più Consiglieri, vi subentrano i primi non eletti nell'ultima votazione. I Consiglieri subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo, che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto.

Il Presidente resta in carica per l'Ordinaria amministrazione; il Presidente dovrà convocare entro trenta giorni improrogabilmente, l'Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni.

Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al completamento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio Direttivo decaduto.

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea Ordinaria annuale non approva le relazioni di cui al numero 1) dell'art. 15). In tal caso, entro trenta giorni, il Presidente, dovrà convocare l'Assemblea

AGENZIA ENTRATA
DIREZIONE PROVINCIALE
Ufficio Territoriale di Roma
Via di Salaria 384-00138



Ordinaria durante la quale si procederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che durerà in carica fino al completamento del biennio.

Per l'Ordinaria amministrazione resterà in carica il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo mediante il quale l'Associazione esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate dall'Assemblea Associativa, nel rispetto e secondo i dettami dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere al funzionamento dell'Associazione nei vari settori tecnico, organizzativo, amministrativo, disciplinare.

Per le spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i terzi gli Associati che hanno agito nel nome dell'Associazione.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo, come già ricordato, la determinazione delle quote associative nonché la redazione del bilancio o rendiconto consuntivo e del bilancio o rendiconto preventivo.

Art. 18 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in ogni circostanza e vigila, sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Vice Presidente.

In caso di assenza pro-tempore del Presidente o di impedimento, esso è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 19 – SETTORI E SEZIONI

L'Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto.

Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 20 – MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 degli Associati aventi diritto a voto, che le dovranno far pervenire per iscritto al



Consiglio Direttivo stesso.

L'esame delle proposte sarà effettuato da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con le modalità di cui all'art. 16.

Le modifiche, per essere valide, dovranno essere approvate da due terzi degli Associati aventi diritto al voto presenti in Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 14.

Art. 21 – SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, che dovrà essere approvato dall'Assemblea Straordinaria con voto favorevole dei tre quinti degli Associati, il patrimonio non potrà essere suddiviso fra gli Associati, ma sarà devoluto ad altra Associazione con finalità sportiva o alla federazione sportiva e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

Art. 22 – TRASFORMAZIONE

L'Assemblea potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società di Capitali, ai sensi della legge 23/03/1981 n° 91 e per gli effetti di cui alla legge 18/02/1983 n° 50.

Art. 23 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, purchè per legge possano formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri, due dei quali nominati dalle parti, mentre il terzo sarà nominato dal Presidente della federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza, è da intendersi irrituale ed il giudizio sarà reso secondo equità e senza formalità di procedura.

Art. 24 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l'Associazione sociale, sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo libero, nonché lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza nonché le norme del Codice Civile.

AGENZIA REGIONALE DI STATO
DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA
Ufficio Territoriale di Roma 3 - Settebagni
Via di Settebagni, 384 - 00138 ROMA